Eâ?? consentito al giudice una diversa qualificazione giuridica dellâ??azione esercitata

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26421 del 10 ottobre n2024, chiarisce, nellâ??intento di evitare eccessivi formalismi che pregiudichino lâ??esame nel merito delle domande, che: â??***il giudice puÃ² assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchÃ© allâ??azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princÃ¬pi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non giÃ sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa*** *(Cass.12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione â?? in ultra ovvero extrapetizione â?? del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11629/2017)*â??.

A fronte di ciÃ² non Ã¨ precluso tendenzialmente, a chi abbia invocato la responsabilitÃ del convenuto ai sensi dellâ??art. 2087 e/o dellâ??art. 2049 cod. civ., di invocarne la responsabilitÃ ai sensi dellâ??art. 2050 o dellâ??art. 2051 cod. civ., ove â??***abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perchÃ© compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata anche dal diverso titolo di responsabilitÃ*** â??. Ed invero, richiamando propria precedente pronuncia (n. 5957 del 12/03/2018) la Corte ritiene non â??*ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dellâ??art.2051 c.c. quale concorrente titolo di responsabilitÃ a carico della parte datoriale in ordine alla causazione dellâ??evento dannoso, non essendo configurabile alcun mutamento degli elementi identificativi della domandaâ?¦ nÃ© risultando introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fattoâ?•, avendo il ricorrente indicato, sin dallâ??atto introduttivo del giudizio, i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti riconducendo chiaramente la causa dei suddetti danni alla cosa in custodia del datore di lavoroâ?•*

Nel caso di specie sia il giudice di primo grado che il giudice del gravame avevano preso in esame solo la responsabilitÃ fondata sul comb. disp. degli artt. 2087 e 2049 c.c., affermando la carenza di prova in ordine allâ??assunzione da parte della committente di una posizione di garanzia rispetto alla corretta adozione di misure di sicurezza pure per i lavoratori dipendenti dalle societÃ appaltatrici, senza prendere posizione sullâ??applicabilitÃ degli artt. 2050 e 2051 c.c., nonostante i ricorrenti avessero, sin dal primo grado, allegato i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti e ricondotto la causa dei suddetti danni alla nocivitÃ dellâ??ambiente di lavoro dello stabilimento ed in particolare agli agenti patogeni prodotti dagli impianti e macchinari di proprietÃ della committente ed adiacenti ai luoghi dove il de cuius ha prestato la sua attivitÃ .

.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
21 Ott 2024